

Si applica il D.Lgs 50/2016 ovvero il subappalto è ammesso sino al limite del 30% dell'importo complessivo di gara. L'indicazione delle scorporabili lascia l'alternativa al Concorrente non in possesso dei requisiti di associarsi o di far ricorso all'avvalimento per il requisito mancante.

Si ricorda che le categorie a qualificazione obbligatoria sono quelle che, se superano il 10% dell'importo complessivo dei lavori o 150.000 euro e fanno parte delle scorporabili, non possono essere eseguite dall'impresa affidataria se sprovvista di tale categoria, ma devono essere subappaltate ad imprese qualificate.

Si applica la Legge 23 maggio 2014, n. 80 Art. 12. Comma 1 e 2.